

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1995

che fissa elenchi di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/233/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 21 e 26,

considerando che a certi paesi fornitori tradizionali degli Stati membri è stato chiesto di dimostrare, tramite assicurazioni fornite per iscritto e suffragate da idonea documentazione o da ispezioni in loco, che essi soddisfano i requisiti comunitari;

considerando che la presente decisione si applica senza pregiudizio della decisione 93/342/CEE della Commissione, del 12 maggio 1993, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle⁽²⁾, modificata dalla decisione 94/438/CE⁽³⁾;

considerando che in taluni casi può essere inoltre necessario specificare le parti di paesi terzi in provenienza dalle quali saranno autorizzate le importazioni; che l'autorizzazione ad importare può essere limitata a determinate specie o categorie di volatili;

considerando che l'elenco dei paesi terzi può essere modificato in qualsiasi momento a seguito di nuove informazioni o nuove circostanze; che l'inclusione di un paese in un elenco sarà riesaminata ogniqualvolta nuove informazioni, ottenute segnatamente tramite ispezioni in loco, indichino che le condizioni di tale paese terzo possono essere mutate o che le informazioni precedentemente ricevute erano incomplete, inesatte o inaccurate;

considerando che, sebbene l'elenco di paesi terzi costituisca la base delle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di cui alla direttiva 90/539/CEE, si dovranno prendere in considerazione anche altre misure, concernenti in particolare le condizioni specifiche di polizia sanitaria, i piani di controllo dei residui e la certificazione, al fine di armonizzare pienamente le condizioni di importazione del pollame vivo e delle uova da cova;

considerando che per l'importazione degli struzioniformi è opportuno predisporre un elenco separato di paesi terzi, date le differenze biologiche tra questi uccelli e le altre specie di volatili; che, dopo l'importazione, detti uccelli devono rimanere in quarantena;

considerando che occorre altresì tener conto del disposto dall'articolo 11 della citata direttiva 90/539/CEE e stabilire pertanto l'elenco di paesi dai quali, sebbene offrano minori garanzie in materia di polizia sanitaria, può essere autorizzata l'importazione di piccole partite, nel rispetto di condizioni analoghe a quelle previste per altri volatili a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 181 del 17. 7. 1994, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

considerando che, in attesa dell'adozione da parte della Commissione del certificato di polizia sanitaria per l'importazione di pollame vivo e di uova da cova provenienti dai paesi che figurano nell'elenco di cui trattasi, gli Stati membri possono continuare ad applicare alle importazioni le norme di polizia sanitaria in vigore il 1° gennaio 1995;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e di uova da cova in conformità con l'elenco di cui all'allegato I.

L'elenco che figura nell'allegato I non si applica all'importazione di struzioniformi e loro uova da cova.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di struzioniformi e loro uova da cova in conformità con l'elenco che figura nell'allegato II. Tra le condizioni per l'importazione di tali uccelli o uova figura anche l'esigenza di sottoporli a quarantena ad importazione avvenuta.

3. In deroga al paragrafo 1 e in attesa dell'adozione di norme comunitarie di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per questo tipo di importazioni, gli Stati membri autorizzano l'importazione di singole partite comprendenti meno di venti unità di pollame vivo o uova da cova, in conformità con l'elenco di cui all'allegato III. Tra le condizioni per l'importazione di tali partite figura anche l'esigenza di sottoporle ad isolamento o quarantena ad importazione avvenuta.

Le disposizioni del primo comma non si applicano alle partite di struzioniformi e loro uova da cova.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Elenco di paesi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova, esclusi gli struzioniformi e le loro uova da cova**

Si tratta di un elenco di massima — le importazioni devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria.

Codice Iso	Paese
AU	Australia
BR	Brasile
CA	Canada
CH	Svizzera
CL	Cile
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
HR	Croazia
HU	Ungheria
IL	Israele
NZ	Nuova Zelanda
PL	Polonia
RO	Romania
SI	Slovenia
SK	Repubblica slovacca
US	Stati Uniti d'America

*ALLEGATO II***Elenco di paesi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di struzioniformi vivi e di loro uova da cova**

Si tratta di un elenco di massima — le importazioni devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria

Codice Iso	Paese
AU	Australia
BR	Brasile
BW	Botswana
CA	Canada
CH	Svizzera
CL	Cile
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
HR	Croazia
HU	Ungheria
IL	Israele
NA	Namibia
NZ	Nuova Zelanda
PL	Polonia
RO	Romania
SI	Slovenia
SK	Repubblica slovacca
US	Stati Uniti d'America
ZA	Sudafrica
ZW	Zimbabwe

*ALLEGATO III***Elenco di paesi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di piccole partite di pollame vivo e uova da cova, esclusi gli struzioniformi e le loro uova da cova**

Si tratta di un elenco di massima — le importazioni devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria.

Tutti i paesi o loro parti elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio, in provenienza dai quali non sono state vietate le importazioni a seguito della comparsa dell'influenza aviaria e/o della malattia di Newcastle.
